

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### **1 – Costituzione**

È costituita una associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO”.

L’associazione è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.

### **2 – Sede**

La sede legale è in Treviso – Via Roma n. 20, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

### **3 – Durata**

Il termine di scadenza della presente associazione è fissato al 31.12.2015.

### **4 – Associati**

Sono ammessi a far parte dell’associazione l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, nonché il suo Presidente pro-tempore, i quali dovranno versare un contributo annuale, stabilito dal Consiglio Direttivo, anche, in misura diversa fra i due stessi associati.

### **5 – Scopo dell’associazione**

L’associazione, sia su diretta indicazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso sia per propria decisione, ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, iniziative scientifiche, culturali, di servizio e ricreative a favore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei loro collaboratori e dipendenti, nonché di promuoverne all’esterno l’attività, l’immagine ed il ruolo sociale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Essa ha inoltre lo scopo di acquisire, elaborare e trasmettere informazioni in materia economico-giuridica, amministrativa e fiscale, al fine di coadiuvare l’attività dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.

L’associazione può, pertanto:

- organizzare in qualsiasi modo e forma, sia direttamente che indirettamente, sotto il controllo del Consiglio dell’Ordine, eventi formativi per tutti i Colleghi;
- organizzare e seguire, sotto il controllo del Consiglio dell’Ordine, gruppi di studio per i quali dovrà stabilire modalità per la partecipazione da parte dei Colleghi, regole operative e risultati da raggiungere;
- acquisire, elaborare dati e realizzare schede informative su argomenti specifici;
- conservare i dati acquisiti mediante gestione di banche-dati;
- distribuire a mezzo tabulati, terminali o qualsiasi altra apparecchiatura le informazioni e i dati assunti;
- valutare, ricercare e sottoscrivere convenzioni di ogni genere con qualsiasi società, ente o associazione, e ciò al fine di agevolare l’attività di tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei loro collaboratori e dipendenti e di tutti i dipendenti e collaboratori dell’associazione stessa e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- promuovere eventi aggregativi tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- acquistare, alienare e permutare macchinari e mobili idonei allo scopo ovvero acquisire la disponibilità degli stessi da terzi, utilizzando qualsiasi forma contrattuale;
- assumere personale dipendente e stipulare accordi con collaboratori non dipendenti;
- compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie necessarie od opportune per il perseguimento degli scopi anzidetti.

L’associazione potrà perseguire il raggiungimento dei predetti scopi, anche, attraverso la partecipazione ad altre associazioni, consorzi ed enti in genere non aventi fini di lucro.

## **6 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione: l'assemblea e il Consiglio Direttivo.

### **7 – L'assemblea**

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche a mezzo telefax, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può, pure, essere convocata nei termini e modalità previsti dal secondo comma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata nella sede dell'associazione od in altro luogo avente localizzazione nella provincia di Treviso.

L'assemblea delibera in merito all'approvazione del bilancio di esercizio; sulla nomina di componenti il Consiglio Direttivo; sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro demandate per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, purché non membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, da persona nominata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'assemblea e la validità della sua costituzione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C., salvo che le modifiche del presente statuto, per le quali sono richiesti la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.

### **8 – Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea degli associati, i quali durano in carica tre anni.

Almeno tre di essi debbono essere scelti tra i componenti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso; fra di essi dovrà essere scelto il Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, per cooptazione, chiedendone la ratifica alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese vive, sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da tre o più dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in merito all'approvazione del progetto del bilancio di esercizio ed alla fissazione delle quote associative.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche tramite fax od e-mail, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di, almeno, tre membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Esso procede, pure, all'assunzione di dipendenti ed alla nomina di collaboratori, determinandone le mansioni e le retribuzioni ed approva l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, parte ordinaria, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

### **9 – Il Fondo Comune**

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'associazione si provvede con il fondo comune, costituito con il contributo associativo annuale versato dagli associati, nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e con i contributi e le liberalità che l'associazione stessa potrà, altresì, ricevere da altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche od enti.

### **10 – Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il relativo progetto di bilancio, il quale dovrà essere corredato da un sintetico budget previsionale, per l'esercizio in corso a quella data.

Non è ammessa la distribuzione di utili agli associati.

Quest'ultimi, se realizzati dovranno essere accantonati in una apposita riserva del Patrimonio Netto e destinati al conseguimento degli scopi dell'associazione.

### **11 – Scioglimento**

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto in beneficenza.

### **12 – Clausola residuale**

Per quanto non esplicitamente regolamentato da questo statuto, si fa espresso rinvio alle norme in materia di associazioni riconosciute e non, previste dal vigente Codice Civile.